

Prevenzione alla violenza di genere: educare al rispetto

di Gabriele Rosina

La parità di genere non è solo un diritto umano fondamentale, ma la condizione per un mondo prospero, sostenibile e in pace.

Garantire alle donne e alle ragazze parità di accesso all'istruzione, alle cure mediche, a un lavoro dignitoso, così come la rappresentanza nei processi decisionali, politici ed economici, promuove economie sostenibili, di cui potranno beneficiare le società e l'Umanità intera. L'uguaglianza è dunque l'obiettivo di tutte le società al passo con i tempi.

Che cos'è la "prospettiva di genere"?

La prospettiva di genere è educazione alla parità dei sessi, alla prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni.

Questi principi vengono varati nel 1975 dalla I° Conferenza mondiale sulle donne dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite (Città del Messico).

Qui si sono iniziate a delineare gli obiettivi e le problematiche della questione di genere .

Dopo 20 anni, è stato dato origine al concetto di prospettiva di genere. La sua origine risale al documento emanato dalla IV° Conferenza Mondiale sulle Donne tenutasi a Pechino nel 1995, sempre dall' ONU.

In questa Conferenza il termine "prospettiva di genere" viene utilizzato per la prima volta in un documento, denominato "Piattaforma di Pechino", con la quale si proponeva agli Stati membri aderenti di garantire alle donne di tutto il mondo di porre la questione femminile, introducendo in tutti i settori innovazioni legislative aventi come traguardo l'obiettivo primario delle pari opportunità in tutti i settori, come l'accesso alle opportunità economiche, politiche, lavorative, educative, culturali e sanitarie, volte essenzialmente proprio ad eliminare le disuguaglianze tra uomini e donne.

La parola "genere" veicola significati diversi a seconda del contesto in cui è utilizzata e dunque ad un insieme di problemi sociali presenti in un dato momento storico.

Un approccio "di genere" evidenzia come negli esseri umani le caratteristiche determinate dal sesso biologico sono sempre e solo rapportabili entro coordinate culturali, appunto, variabili da nazione a nazione.

La naturale inferiorità della donna rispetto all'uomo è stata sin dall'antichità il presupposto con cui intere civiltà, inclusa quella greca, hanno garantito che una parte dell'Umanità fosse resa schiava rispetto ad un'altra.

Strumenti di garanzia contro la discriminazione

Illustrati tali presupposti, passiamo all'esposizione di alcuni articoli della Costituzione nazionale argentina, elencando i principali strumenti di tutela.

Art. 43 comma 2 : due strumenti importanti → *TUTELA COLLETTIVA & HABEAS DATA*

1. Tutela collettiva: quando una persona è "discriminata" il problema è collettivo e non individuale. Pertanto, detto articolo succitato offre strumenti di prevenzione e tutela per contrastare tutte le discriminazioni. Principio per cui, se una persona o un gruppo sociale non gode di parità di diritti, non vi è uguaglianza per tutti, perché "deroga" agli stessi diritti;
2. "Habeas data", strumento efficace che permette all'individuo di eliminare un dato inserito in una banca dati, sebbene reale e aggiornato, quando lo stesso svela una caratteristica che può provocare immediatamente una discriminazione;

Altri strumenti molto importanti offerti dalla Normativa Internazionale:

Art. 75 comma 22 è stato revisionato nel 1994, come molti altri articoli della Costituzione argentina.

All'interno dell'Art. 75 troviamo il riferimento a diversi Trattati internazionali che, sono stati stipulati dall'Argentina e vengono posti allo stesso piano gerarchico della Costituzione (posizione sub-costituzionale)

Tra questi, ne abbiamo uno che viene comunemente usato sia in Argentina che nel resto dei Paesi americani, la Convenzione americana dei diritti umani (1969), che all'Art.1 afferma:

" Gli Stati parti di questa Convenzione si impegnano a rispettare i diritti e le libertà riconosciuti negli articoli seguenti e ad assicurare a tutte le persone soggette alla loro giurisdizione il libero e pieno esercizio di tali diritti e libertà, senza discriminazione per ragioni di razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione politica o altra, origine nazionale o sociale, condizione economica, nascita o ogni altra condizione sociale."

Quindi è sancito un obbligo degli stati firmatari, tra cui l'Argentina, di garantire diritti senza discriminazione.

Prosegue la Convenzione americana sui diritti umani affermando che le discriminazioni possono derivare dall'appartenenza ad una minoranza oppure ad un genere (es. donna) che è stata vittima di stereotipi o di pregiudizi.

Creare stereotipi vuol dire creare figure oppure gruppi con definizioni semplici all'interno di una società. Ciò porta a ruoli prestabiliti che un genere o l'altro devono svolgere in una società. Questo altera il raggiungimento di una giustizia sociale.

Introduciamo ora, l'ultimo elemento della catena, che la prospettiva di genere cerca di interrompere.

Dopo aver parlato di discriminazione, stereotipi, ruoli predeterminati e gerarchie, introduce la violenza di genere

La violenza di genere è una conseguenza diretta della discriminazione, un prodotto degli stereotipi e dei ruoli predeterminati in una società. Per molti anni in Argentina non vi è stata alcuna regolamentazione o protezione efficace contro la violenza di genere.

Le basi della Costituzione argentina, è possibile dividerla in due parti: prima parte "Declaraciones, Derechos y Garantias (Art 1-43) e seconda parte "Autoridades de la Nación (Art. 44 – 129). Gran parte degli articoli dell'ordinamento argentino sono stati modificati con la revisione del 1994 (in totale il testo è stato riformato sette volte). La Costituzione argentina ha origine nel 1853/1860 (fase transitoria).

Prima parte "Declaraciones, Derechos y Garantias (Art 1-43)

L'Art 16 PRINCIPIO D'UGUAGLIANZA

"Tutti i suoi abitanti sono uguali davanti alla legge..."

L'idea che la legge da applicare sia la stessa per "tutti" significa che una determinata legge non può disciplinare meglio un gruppo o un settore piuttosto che un altro.

La domanda da porsi è: "Quando una legge produce disuguaglianza?"

L'idea di eguaglianza è associata all'idea di non arbitrarietà, sia per la Corte Suprema di Giustizia argentina che la Corte internazionale, ciò significa che le leggi possono regolare le situazioni in modo diverso ma nel far ciò non deve esservi arbitrarietà.

Lo Stato può regolare, attraverso una norma, le persone o un gruppo di persone o un settore, in modo differente, ma sempre secondo un criterio di ragionevolezza. Sia la ragionevolezza che la "non arbitrarietà" sono due parametri per valutare se una legge produce disuguaglianza, ad esempio in una parte della società.

La ragionevolezza di una decisione spetta alla magistratura. Se un trattamento diseguale non ha fondamento, la decisione che ne consegue è arbitraria, ma la prospettiva di genere vuole che non ci siano differenze arbitrarie.

Seconda parte “Autoridades de la Nación (Art. 44 – 129)

Prendendo in esame il comma 23 dell’Art 75, notiamo:

“Legiferare e promuovere misure di azione fattiva che garantiscano la reale parità di opportunità e di trattamento e il pieno godimento ed esercizio dei diritti riconosciuti dalla presente Costituzione e dai trattati internazionali vigenti sui diritti umani, in particolare in riferimento ai bambini, alle donne, agli anziani.”

È evidente la responsabilità dello Stato di promuovere normative atte a rimuovere le discriminazioni rivolte ai soggetti più vulnerabili: bambini, donne, anziani e disabili.

Il legislatore deve promuovere azioni positive.

Le donne appartengono al gruppo “*vulnerabili*” perché la società tramite stereotipi le ha etichettate come soggetti fragili.

Perché affidare allo Stato nazionale e non alle singole province la lotta alle discriminazioni?

Lo Stato nazionale argentino garantisce la reale parità di opportunità e di trattamento.

All’Art 37 della Costituzione argentina, infatti, si afferma che: *“... La reale parità di opportunità fra uomini e donne per l’accesso a cariche elettive e partitiche sarà garantita da azioni concrete nella regolamentazione dei partiti politici e nel sistema elettorale.”*

Se non si garantisce alle donne anche pari opportunità attraverso azioni positive nel processo elettorale, a decidere saranno sempre gli uomini. Dopo la revisione del 1994, l’Art.37 come altri, ha subito variazioni e specificità più improntate all’uguaglianza e alla sensibilità, ponendo questa disuguaglianza sociale come una priorità della società argentina

Principali riferimenti per promuovere una cultura all’educazione e al rispetto, nei confronti di tutti

Abbiamo da un lato regole di livello costituzionale (NORME) che pongono elementi fondamentali che dobbiamo considerare per la prospettiva di genere, dall’altro vi sono regole dettate dai Trattati Internazionali (Art 75 comma 22), che sono stati inseriti nella Costituzione.

L’Art 75 comma 22 inserito dopo la revisione del 1994 ha permesso e permette tutt’ora, una continua evoluzione dell’ affermazione ed applicazione dei diritti umani.

Conclusioni

La violenza nasce dall'instaurazione di relazioni gerarchiche e socialmente predeterminate, che distinguono gli uomini dalle donne sul piano dei diritti (prospettiva di genere).

Esistono diverse forme di violenza di genere: fisica, psichica, sessuale ed economica. La violenza di genere non deve essere solo sradicata, ma il suo contrasto deve essere perseguito e considerato come obiettivo dello Stato.

Vi sono quindi differenti aspetti della vita sociale riconducibili alla violenza di genere.

Nessun potere argentino può derogare a una norma internazionale sottoscritta ed approvata dalla Repubblica Argentina, cioè da un ordinamento in cui è prevista l'incorporazione dei Trattati sottoscritti con le altre Nazioni e con le organizzazioni Internazionali.

L'importanza di queste fonti del diritto risiede nel fatto che sono al di sopra del diritto nazionale e devono essere rigorosamente osservate da quest'ultimo.